

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2476

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RICCIO**

Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108,  
in materia di licenziamenti individuali

*Presentata il 5 marzo 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — È in corso un lacerante scontro tra maggioranza ed opposizione sulla necessità o meno di sopprimere o di modificare l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

Una parte importante del mondo sociale minaccia il ricorso alla forma più estrema della contestazione, vale a dire allo sciopero generale, nel caso di iniziativa soppressiva o emendativa.

Forse però non tutti sanno che l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, che prevede la non licenziabilità dei lavoratori delle imprese con più di 15 dipendenti se non per giusta causa, non si applica a tutti i lavoratori.

La citata legge n. 108 del 1990, al secondo periodo del comma 1, dell'articolo 4, espressamente recita: «La disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio

1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto».

Dunque, vi sono categorie di datori di lavoro che godono di uno speciale trattamento; tra di esse le organizzazioni sindacali, nonché quelle dei partiti.

Non è comprensibile alla massa dei cittadini il perché del loro diverso trattamento. Sarebbe perciò opportuno che, prima di iniziare ogni discussione intorno all'articolo 18, tutti i lavoratori dipendenti, senza nessuna distinzione, siano posti nella medesima posizione contrattuale nei confronti dei datori di lavoro. Ciò ovviamente non vuol significare contestazione della sentenza della Corte costituzionale 18-26 maggio 1995, n. 193 (in *Gazzetta Ufficiale*

31 maggio 1995, n. 23, Serie speciale) che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge n. 108 del 1990, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

Ed è interessante notare come proprio da una parte del mondo sindacale in questi giorni venga avanzata analoga pro-

posta, probabilmente in maniera strumentale ed al solo fine di bloccare ogni discussione sull'articolo 18, discussione che al contrario con questa proposta di legge non si vuole assolutamente bloccare, ma semmai rendere più ricca ed articolata, come merita per la natura, direi, epocale del tema.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è soppresso.

€ 0,26



\*14PDL0025960\*